



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)".

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventitre** del mese di **settembre** dalle ore 9.45 in poi in Castelvetro e nella **Sala delle adunanze consiliari, di Palazzo Pignatelli**, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale del 17/09/2020 n. 37148, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Valentina LA VECCHIA.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 20 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	MARTIRE Calogero	X		13	ABRIGNANI Angelina	X	
2	VIOLA Vincenza	X		14	CRAPAROTTA Marcello	X	
3	STUPPIA Salvatore	X		15	DITTA Rossana	X	
4	CURIALE Giuseppe	X		16	MANUZZA Antonino	X	
5	MANDINA Angela	X		17	VIRZI' Biagio		X
6	CIRRINCIONE Patrick	X		18	GIANCANA Antonio	X	
7	FOSCARI Filippo	X		19	CALDARERA Gaetano	X	
8	DI BELLA Monica	X		20	COPPOLA Giuseppa	X	
9	MALTESE Ignazio	X		21	BONASORO Maurizio		X
10	CAMPAGNA Marco		X	22	LIVRERI Anna Maria		X
11	MILAZZO Rosalia	X		23	CORLETO Anna	X	
12	CASABLANCA Francesco	X		24	VENTO Francesco	X	

La seduta è pubblica ed in prima convocazione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

Il Presidente pone in trattazione il punto 2) posto all'O.d.G. "*Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)*", dà lettura della proposta di deliberazione, munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile (All. A), della Deliberazione della G. M. n. 128 del 17/07/2020 (All. B), del Verbale n. 12 del 23 luglio 2020, reso dal Collegio dei Revisori, Prot. Gen. n. 30471 del 24/07/2020 (All. C), della nota prot. n. 31/Fin. del 28/07/2020 a firma del Responsabile della Direzione VIII, Dott. A. Di Como (All. D) e invita il Presidente della III[^] C.C.P., Consigliere Curiale a dare lettura dell'estratto del verbale della III[^] C.C.P. (depositato agli atti di ufficio) e ad illustrare i lavori della Commissione medesima.

Entra il Sindaco

Entra Assessore Cappadonna

CURIALE: legge il verbale (tre astenuti Di Bella, Curiale, Martire) e ricorda che il parere della Commissione CCP non è stato favorevole, ed evidenzia che chi non ha dato parere favorevole lo ha fatto perché questa proposta lega con la proposta di delibera che verrà esaminata al successivo O.d.G..

Ringrazia l'ufficio Tributi per la collaborazione in CCP e per la puntuale stesura del Regolamento.

Il Presidente dichiara aperto il dibattito.

DI BELLA: dice che non è inserita la proroga prevista dalla Legge 77/2020. Chiede se le 2 delibere sono staccate e si può votare in modo differente sul Pef e sulle nuove tariffe TARI

CURIALE: asserisce che i dubbi erano sulla stretta correlazione fra i due atti. Questo ha portato a una astensione da parte del sottoscritto .

MANUZZA: a mio parere le due delibere sono collegate e vanno votate insieme (regolamento TARI e Piano Pef) e non sono d'accordo con l'interpretazione dei Consiglieri Curiale e Di Bella.

Entra Assessore Barresi.

Il Presidente chiede alla dipendente Seidita di intervenire per dare spiegazioni.

La dipendente Rosaria SEIDITA conviene con quanto esposto dal Consigliere Manuzza_e conferma che sono due atti collegati.

CURIALE: rivolgendosi alla dipendente Seidita: "*visto che il regolamento che ci si accinge a variare risale al 1 agosto 2014, parliamo di circa 6 anni fa, cioè da agosto 2014 fino allo scorso anno, chiedo se il Pef ha avuto sempre lo stesso importo, se non è mai stato modificato, perché se il Pef ha avuto degli interventi a modifica visto che i due atti sono correlati, perché non è stato mai stato modificato il regolamento TARI dal 2014 ad oggi?*".

Dipendente SEIDITA: dichiara che il nuovo Piano Finanziario viene correlato in un decreto recente, dove si riporta che si ha l'obbligo del regolamento Pef per l'anno 2020.

Anche l'ARERA ha dato l'obbligo alle amministrazioni di rivedere le tariffe con la nuova metodologia

DI BELLA: dichiara di essere in disaccordo con l'applicazione del 683, perché il riferimento che si fa non è al collegamento tra il Piano Economico Finanziario e il Regolamento ma è in riferimento al termine entro cui si devono approvare, tra l'altro non si parla neanche di un regolamento, si parla di Pef e si parla di tariffe e, dopo aver letto l'art. 683, dichiara che la differenza sta nella proroga del termine. Non più entro il mese di giugno ma entro il 30 di aprile, poi quest'anno c'è stata la normativa Covid e tutte le varie proroghe.

Stessa cosa per l'art. 1, comma 169, della L. 296/2016 e ne dà lettura, che parla squisitamente di termini non di collegamento tra il regolamento e le tariffe

Comprende che le tariffe e le percentuali di sgravi che sono inserite nel regolamento naturalmente sono collegate in qualche modo al Pef, però è anche che il vecchio Regolamento c'era il 30% di sgravio, ad esempio, per gli immobili non stabilmente attivi, ecco perché sorgono i dubbi che forse il regolamento, che è una normativa di carattere generale all'interno del Comune, è attinente nella misura in cui è l'esplicitazione del Pef ma non ne è strettamente legato.

Dipendente SEIDITA: dichiara che ogni anno, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, l'Amministrazione dovrebbe rivedere il Pef ed eventualmente rimodulare il Regolamento, perché nel momento in cui il Pef va a coprire il costo e un domani, il nostro Comune diventasse un Comune

virtuoso, si rivedono e dovranno, è obbligo, abbassare le tariffe, perché l'entrata no deve superare il 100% del costo, ne più né meno.

Il fatto che si possono approvare questi due atti nulla toglie al fatto che nel prossimo anno, nel rispetto della legge, si possono rivedere le tariffe e i costi.

DI BELLA: chiede all'ufficio tributi: *“Visto che i costi del servizio devono essere interamente coperti dalla tariffa, siccome le agevolazioni sono tutte in percentuale, secondo me sono tutte scelte politiche, perché essendo in percentuale il costo del servizio è 100, sempre a 100 dobbiamo arrivare, quindi proprio perché sono indicate in percentuale mi viene da dire non hanno nessuna attinenza al regolamento, nessuna stretta correlazione, ed è un atto autonomo rispetto al Pef perché se noi nel 2021, ci auguriamo una riduzione dei costi dl servizio, sempre il 30% in meno facciamo pagare agli immobili non stabilmente attivi, a meno che non si decida politicamente di cambiare e quindi sono scelte politiche non scelte tecniche.*

Quindi continua a dire che i due atti non sono correlati tra loro e che si possono votare autonomamente il Regolamento e autonomamente il Pef e le tariffe, anche perché il regolamento va bene e lo voleva votare positivamente.

DITTA: dichiara che il regolamento appunto è una disciplina generale che dovrebbe regolamentare la TARI e ritiene che sia strettamente legato al Pef e vorrebbe ulteriori chiarimenti dal Segretario Generale.

STUPPIA: dichiara che *se si vanno a guardare le tariffe non c'è nulla di quello di cui hanno precedentemente parlato, infatti sembrerebbe che le tariffe aumentano, per cui a questo punto se i due atti sono collegati, e uno è propedeutico all'altro, ed io di questo non sono convinto, se in realtà noi vogliamo veramente agire sulle tariffe e dare una diversa impostazione alle stesse, perché l'A.c. non ha messo in ordine cronologico prima l'altra delibera? Perché non ha permesso a questo Consiglio Comunale di valutare politicamente le intenzioni dell'A.C., prima parlando di Pef, di tariffe, e poi di regolamento.*

Continua dicendo che c'è al momento in atto un corto circuito tra gli uffici e l'Amministrazione perché quello che è scritto nella delibera al prossimo punto all'O.d.G. non va a favore della comunità e chiede al Presidente di invertire l'o.d.G. prima esprimendosi sul pef

IL PRESIDENTE in riferimento alla proposta del consigliere Stuppia chiede al Consiglio Comunale se vuole sospendere l'attuale discussione sul Regolamento, aprire il prossimo punto all'O.d.G e poi dopo il Pef riprendere lo stesso regolamento TARI, sempre nell'odierna seduta del consiglio Comunale

DI BELLA: Dichiara che si può agire in tale maniera se i due atti sono correlati, ma se non sono correlati e si possono votare autonomamente allora si può procedere all'esame e alla votazione di questo.

SEGRETARIO GENERALE: I due atti sono completamente differenti e non hanno un vincolo l'uno sull'altro. Il fatto che siano adesso nella stessa seduta di consiglio non significa che i due atti sono collegati, avrebbe potuto benissimo il Regolamento essere trattato in una seduta di consiglio precedente.

Il Regolamento e il piano tariffario sono due cose completamente diverse, è ovvio che la correlazione sta non nell'approvazione giuridica, ma implicitamente in un vincolo, diciamo, molto generico che una statuizione di un articolo del Regolamento avrà influenze poi su quella che sarà l'entrata futura, ma solamente questo, quindi tranquillamente si può trattare il punto sul regolamento TARI e si possono votare in modo differente i due atti, terzo punto, ogni anno va approvato un Piano Economico Finanziario, perché le spese non sono mai uguali, perché dipende da tanti fattori, al contrario il Regolamento TARI può rimanere in vigore tranquillamente per più anni.

MARTIRE: in teoria non c'è nemmeno l'urgenza dell'approvazione del Regolamento rispetto al Pef.

SEGRETARIO GENERALE: è giusto comunque approvarlo perché il Regolamento TARI è una cornice, è l'inquadramento giuridico su cui si muove tutto il resto.

Il fatto che siano due atti differenti non vuol dire che il Regolamento TARI comunque, non vada adeguato. E' ovvio che il Regolamento TARI, che risale al 2014, va comunque adeguato e l'A.C. ha portato in approvazione un nuovo Regolamento che va esaminato dal Consiglio, così nell'ordine in cui è stato scritto.

MARTIRE: ritiene che i due atti sono vincolati tra loro e che non si possono votare in modo diverso i due documenti.

Entra Campagna, **presenti n. 21.**

DI BELLA: chiede di conoscere cosa : A) all'interno del Regolamento è stato modificato rispetto al precedente regolamento del 2014, B) quali articoli del regolamento attuale influenzano il Peef.

MARTIRE: chiede perché non è venuto il Dr. Grimaldi Capodirezione

Entra Virzi, **presenti 22.**

Il Presidente non sa la motivazione dell'assenza del capodirezione, ma ci sono i dipendenti Seidita e Atria del servizio Tributi.

FOSCARI: Il motivo è il mancato funzionamento dell'ascensore, considerate le difficoltà motorie del Dott. Grimaldi.

MARTIRE: ribadisce l'importanza del funzionamento dell'ascensore.

Dr. ATRIA: risponde che: A) il regolamento TARI influenza il Pef e le riduzioni, B) le riduzioni previste nel nuovo regolamento sono le stesse del vecchio.

SEIDITA: "La mia interpretazione è che i due documenti sono collegati, le riduzioni sono come quelle precedenti. Il Peef fatto dall'ingegnere famoso ha tenuto conto dei costi 2018 e del regolamento che si va ad approvare".

E alla richiesta della Consigliera Di Bella di conoscere se ci sono dei cambiamenti dal vecchio al nuovo chiarisce che non ci sono variazioni.

Entra Bonasoro, **presenti n. 23**

STUPPIA: chiede di conoscere chi è questo famoso ingegnere.

Dipendente SEIDITA: Risponde che trattasi di Ing. Ferrari che ha avuto incarico dall'A.C. e conferma che le percentuali di riduzione sono le stesse di prima

STUPPIA: sembra che prima si è fatto il Pef e poi il Regolamento TARI, sulla base del Peef calcolato, chiede di invertire i punti all'O.d.G..

DITTA: si associa alla richiesta del Consigliere Stuppia.

SEGRETARIO GENERALE: interviene dicendo che bisogna prima approvare il Regolamento TARI e poi Peef.

VIOLA: ci si dice dagli uffici che il Pef è correlato al regolamento e che anzi il regolamento è successivo al Peef, pertanto propone che prima si discuta del Peef e poi del Regolamento.

MARTIRE: io mi trovo d'accordo con quanto detto dal Consigliere Giancana e Consigliere Foscari.

Il Regolamento ci si dice che è totalmente nuovo, e che gli uffici hanno avuto linee guida dall'A.C.

Si sofferma su alcuni articoli del Regolamento che a suo parere devono essere emendati.

Non sono state prese in considerazione alcune agevolazioni per il Covid.

Abbiamo appreso che non sono riduzioni TARI ma aumenti della TARI.

Si è appreso che non c'è stata alcuna riduzione, anzi vi è stato un aumento perché il costo del servizio è aumentato 7 mila 800,00 euro e per queste motivazioni ha votato negativamente al Pef in Commissione e anche adesso voterà no all'approvazione del Regolamento.

MANUZZA: dichiara che la delibera è arrivata in Commissione a luglio per cui i tempi per presentare degli emendamenti c'erano.

La tariffa è ridotta per attività commerciali nuove, inferiori a 200 mq., dentro il centro storico.

DI BELLA: a mio giudizio il regolamento è migliore di quello precedente, non varia la percentuale di riduzione, è di più facile lettura rispetto al precedente.

L'unica percentuale che non approva è la riduzione del 30% per il compostaggio domestico, che a suo parere dovrebbe essere più alta e si farà promotrice di questa ulteriore variazione.

In assenza di interventi ulteriori il Presidente passa alla dichiarazione di voto.

CURIALE: alla fine dibattito dice: "Ringrazio il Segretario per il parere giuridico reso, il parere del Segretario mi conforta che sono due atti indipendenti e che gli atti connessi sono in correlazione le tariffe TARI con spese del servizio.

Gli uffici hanno chiarito alcuni commi del regolamento vecchio ed era facile in passato sollevare delle questioni.

Anticipo il voto favorevole

CASABLANCA: legge dichiarazione di voto favorevole e dopo essersi congratulato con gli uffici della V e IX Direzione che hanno redatto il Regolamento, consegna alla Presidenza una nota redatta da Gruppo Ricominciamo Insieme (All E)

DITTA: in qualità di capogruppo, anticipa che voteranno no alla proposta di delibera in discussione.

MANDINA: ribadiremo il sì alla proposta.

MANUZZA: in qualità di capo gruppo ribadisce il sì al regolamento della TARI.

ABRIGNANI: Siccome sono convinta che le proposte di deliberare regolamento e tariffe sono collegate voterò no al regolamento TARI.

STUPPIA: il regolamento già c'era e andava bene sin dal 2014 e anche l'A.C. per il 1° anno lo ha mantenuto.

Si propongono riduzioni per nuove attività che operano in periferia e nel centro storico e mi sembra uno specchietto per le allodole.

Essendo convinto che siano legate le due delibere, a nome del gruppo Obiettivo Città confermo il no alla proposta.

Nessun avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione, per appello nominale, chiesto dal Consigliere Maltese, la proposta di deliberazione

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 15 voti favorevoli e n. 8 contrari resi per appello nominale (All. F) da n. 23 Consiglieri presenti e votanti

A P P R O V A

L'atto deliberativo: *"Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)"* composto da n. 28 articoli.

Il Presidente mette a votazione l'immediata esecutività dell'atto deliberativo in oggetto, chiesto dal Consigliere Giancana, per appello nominale (All. G)

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi per appello nominale da n. 23 consiglieri presenti e votanti;

A P P R O V A

l'immediata esecutività dell'atto.

La Consigliera Ditta dichiara che il voto favorevole espresso dal Gruppo Misto era solo sulla Immediata esecutività e non sul punto all'O.d.G.

Il Sindaco si appresta a fare delle comunicazioni.

In video conferenza con alcuni Sindaci, Sindacati, Asp e Ispettorato del Lavoro in merito all'argomento migranti, ho messo a disposizione i locali della GDO per i migranti che lavorano e riferisce che ha verificato che il GDO non è nella disponibilità del Comune, pertanto il Prefetto ha detto che non è possibile utilizzarlo per questa motivazione, visto che era fra gli immobili confiscati alla mafia e non è di proprietà del Comune.

In merito al Giro d'Italia, il Sindaco si è lamentato durante la videoconferenza alla presenza del Prefetto che prima il Comune di Castelvetro era inserito nel circuito, mentre adesso non è più così.

Il Responsabile dell'organizzazione ha comunicato che avevano mandato alla Regione la mappa, ma la Regione ha risposto di cambiare percorso, eliminando Castelvetro dal circuito previsto

Il Sindaco ha già dato mandato una nota al Presidente Musumeci in merito all'argomento.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

F. to Patrick CIRRINCIONE

Il Consigliere Anziano

F.to Vincenza VIOLA

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetro, li 23/11/2020</p> <p>F.TO IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>F.to Dott.ssa Valentina La Vecchia</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p> <p>_____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
---	--

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91.</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
--



CITTÀ DI CASTELVETRO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA
"Tributi"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari) .

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta

Del 23/09/2020

con deliberazione n. 48

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art.12 co.2° della L.R. 44/91:

NO
 SI

Li 21/07/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Rosaria Seidita

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrative esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 21/07/2020

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Michele Grimaldi

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 21/07/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELLA DIREZIONE VIII
F.to Dott. Andrea A. Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE
(F.to Dott. Michele Grimaldi)

VISTO l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 738, della Legge 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU);

Dato atto che la TARI

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n.211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

RAVVISATA, per quanto sopraesposto, l'opportunità di predisporre un nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti (Tari) a decorrere dall'anno 2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2017, nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'imposta;

Considerato, altresì, che spetta al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento per la applicazione della tassa sui rifiuti - TARI

- l'art. 57 bis del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella legge 19 dicembre 2019, n.157 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ha previsto con riferimento alla TARI una espressa deroga a quanto stabilito dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e in dettaglio ha stabilito che *"All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni...«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»"*
- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in legge n. 27 del 24.04.2020 ha differito l'approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

VISTA la deliberazione n. 128 del 17/07/2020 con la quale la Giunta Municipale propone al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 che differisce i termini di approvazione del bilancio di previsione al 31.07.2020;

VISTO l'art. 138 del D.L. 34/2020;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

Al Consiglio Comunale

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di approvare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Regolamento produrrà i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, della Legge 212/2000 ed ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, dal 1° gennaio 2020;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.



Comune di Castelvetrano

Provincia di Trapani

REGOLAMENTO TARI

<i>Art. 1. Oggetto del Regolamento</i>	2
<i>Art. 2. Presupposto per l'applicazione della TARI</i>	2
<i>Art. 3. Soggetti passivi della TARI e responsabili dell'obbligazione tributaria</i>	2
<i>Art. 4. Esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti</i>	3
<i>Art. 5. Esclusione dalla TARI per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio....</i>	4
<i>Art. 6. Superficie imponibile degli immobili ai fini TARI</i>	5
<i>Art. 7. Determinazione delle tariffe della TARI</i>	5
<i>Art. 8. Articolazione della tariffa della TARI</i>	5
<i>Art. 9. Periodi di applicazione della TARI</i>	5
<i>Art. 10. Tariffa della TARI per le utenze domestiche</i>	6
<i>Art. 11. Tariffa della TARI per le utenze non domestiche</i>	6
<i>Art. 12. Classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della tariffa della TARI</i>	7
<i>Art. 13. TARI per le istituzioni scolastiche statali</i>	7
<i>Art. 14. Tariffa giornaliera della TARI</i>	7
<i>Art. 15. Tributo provinciale</i>	8
<i>Art. 16. Riduzioni della Tariffa della TARI per le utenze domestiche</i>	8
<i>Art. 17. Riduzione della Tariffa della TARI per l'avvio al recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche</i>	9
<i>Art. 18. Riduzioni della tariffa della TARI per inferiori livelli di prestazione del servizio..</i>	9
<i>Art. 19. Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>	9
<i>Art. 20. Dichiarazione TARI</i>	9-10
<i>Art. 21. Poteri del Comune</i>	11
<i>Art. 22. Sanzioni</i>	11
<i>Art. 23. Accertamento e Riscossione</i>	12
<i>Art. 24. Interessi</i>	13
<i>Art. 25. Rimborsi e compensazioni</i>	13
<i>Art. 26. Contenzioso</i>	13
<i>Art. 27. Diritto di interpello</i>	14
<i>Art. 28. Entrata in vigore e abrogazioni</i>	14

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC) prevista dall'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente alla componente relativa al tributo sui rifiuti (TARI).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Presupposto per l'applicazione della TARI

1. *Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 641, art. unico legge 147 del 2013).*
2. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e le relative pertinenze;
 - c) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative (comma 641, art. unico legge 147 del 2013).
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3. Soggetti passivi della TARI e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 642, art. unico legge 147 del 2013).
- 2) Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 21 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 643, art. unico legge 147 del 2013).
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (comma 644, art. unico legge 147 del 2013).
6. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 4. Esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili, in abbandono, o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti

abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 5. Esclusione dalla TARI per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649, art. unico legge 147 del 2013).

2. Non sono in particolare, soggette a TARI:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando un abbattimento forfetario del 40% della superficie complessiva tassabile ;

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate di un quantitativo congruo di rifiuti speciali, le fatture relative al conferimento congrue riguardo i quantitativi e la tipologia di rifiuti speciali conferiti e l'attestazione del pagamento delle stesse.

5. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 147 del 2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti

speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Art. 6. Superficie imponibile degli immobili ai fini TARI

1. La superficie dei locali assoggettabili alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri. La superficie delle aree assoggettabili alla TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. (commi 645 e 648, art. unico legge 147 del 2013)
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50;
3. in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 7. Determinazione delle tariffe della TARI.

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650, art. unico legge 147 del 2013).
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (comma 651, art. unico legge 147 del 2013).
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, predisposto dal soggetto gestore del servizio e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (comma 683, art. unico legge 147 del 2013).
4. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio preventivo. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente (comma 683, art. unico legge 147 del 2013).

Art. 8. Articolazione della tariffa della TARI

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 9. Periodi di applicazione della TARI

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso.
2. La dichiarazione di cessazione ha efficacia dalla data della sua presentazione. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri la data di cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.

Art. 10. Tariffa della TARI per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione della tariffa.
4. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
 - a) per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;
 - b) per le abitazioni occupate, nelle quali non risulti alcun soggetto residente, il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in numero di 2 con superficie imponibile sino a 60 mq; 3 con superficie imponibile sino a 80 mq; 4 con superficie imponibile sino a 100 mq.; 5 con superficie sino a 120 mq.; 6 con superficie superiore, salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente o a seguito di verifica da parte del Comune;
 - c) nel caso di abitazioni non occupate la tariffa si calcola con riferimento ad un numero di occupanti convenzionale pari a 2 con superficie imponibile sino a 60 mq; 3 con superficie imponibile sino a 80 mq.; 4 con superficie sino a 100 mq.; 5 con superficie sino a 120 mq.; 6 con superficie superiore.
5. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi i componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata.
6. Condizione per non considerare presente il componente che studia o lavora in altro comune italiano è che risulti nel contratto di locazione che la tassa sia a carico del locatario, nel caso in cui non sia espressamente specificato nel contratto di locazione, si può produrre dichiarazione di responsabilità, a firma del proprietario dell'immobile, che attesti che nel canone di locazione è inclusa la TARI.

Art. 11. Tariffa della TARI per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella delibera di approvazione della tariffa.

Art. 12. Classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della tariffa della TARI

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta;
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività. Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente in cui sono individuabili locali e/o aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente e/o a seguito di verifica da parte del Comune, viene attribuita a ciascun locale o area la categoria di riferimento.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 13. TARI per le istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). (comma 655, art. unico legge 147 del 2013).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (comma 655, art. unico legge 147 del 2013).

Art. 14. Tariffa giornaliera della TARI

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico (comma 662, art. unico legge 147 del 2013).
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100% (comma 663, art. unico legge 147 del 2013).
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di

spazi ed aree pubbliche (o del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa (comma 664, art. unico legge 147 del 2013).

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale (comma 665, art. unico legge 147 del 2013).

Art. 15. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (comma 666, art. unico legge 147 del 2013).

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale (comma 666, art. unico legge 147 del 2013).

Art. 16. Riduzioni della Tariffa della TARI per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% nella parte variabile;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% nella parte variabile;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica una riduzione del 30 %. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 17. Riduzione della Tariffa della TARI per l'avvio al recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) Nuove attività commerciali e/o artigianali in locali con superficie inferiore al mq. 200 ubicati in area esterna al centro storico: riduzione del 30% della tariffa;
- b) Nuove attività commerciali e/o artigianali in locali con superficie inferiore a mq. 200 ubicati in area interna al centro storico: riduzione del 50% della tariffa.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano su richiesta del contribuente con le modalità ed i termini previsti all'art. 20 del presente regolamento. Le riduzioni si applicano per un biennio decorrente dalla data di inizio dell'attività commerciale e/o artigianale.

Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di cessione, sub ingresso, affitto d'azienda, re intestazione.

3. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero e produzione della relativa fattura quietanzata per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al recupero.

4. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile (al 20%) della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158 del 1999 per l'attività (Kd massimo parte variabile).

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata al comma 1. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile (individuare eventualmente un'altra soluzione).

Art. 18. Riduzioni della tariffa della TARI per inferiori livelli del servizio

1. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 70% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 43 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (comma 656, art. unico legge 14 del /2013).

Art. 19. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Art. 20. Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio della detenzione o del possesso;
- b) la cessazione della detenzione o del possesso;
- c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
- d) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti, la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti; dal detentore o dal possessore nel caso di detentori non residenti e nel caso in cui nessuno occupi l'alloggio,
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge.

3. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo o nel caso di variazione degli elementi per la determinazione del tributo;
- b) entro 60 giorni successivo alla cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo.

5. La dichiarazione di inizio o variazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento a/r, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica, il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 21. Poteri del Comune

1. Il comune designa un funzionario responsabile per la TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso (comma 692, art. unico legge 147 del 2013).
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni (comma 693, art. unico legge 147 del 2013).
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. (comma 694, art. unico legge 147 del/2013).
4. Ai fini dell'attività di accertamento per la TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al

tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (comma 646, art. unico legge 147 del 2013).

Art. 22. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n.471 del 1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli oggetti di imposta posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
4. La contestazione delle violazioni di cui al presente articolo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - e) a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, interviene oltre l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ma prima dell'accertamento.
8. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per

giorno.

Art. 23. Accertamento e Riscossione

Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione della TARI sono gestite direttamente dal Comune.

1. L'importo della TARI dovuto per ciascun anno deve essere versato in 3 rate che scadono rispettivamente 30 aprile, 30 settembre e 20 dicembre. o con un unico versamento entro il 30 aprile

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

2. Il Comune, prima della scadenza della prima rata, invia a ciascun contribuente un prospetto di liquidazione del tributo dovuto sulla base dell'ultima dichiarazione presentata, contenente tutti gli elementi utilizzati per il calcolo del tributo dovuto. Il Comune assicura l'assistenza allo sportello per il calcolo del tributo dovuto.

3. Nel caso di modifica delle condizioni tariffarie nel corso dell'anno, il Comune provvederà al recupero o alla restituzione della differenza con il pagamento dell'anno successivo. Il contribuente nel caso di modifica tariffaria a suo favore può richiedere il ricalcolo delle rate residue, prima della scadenza della prima delle stesse.

4. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge. Nel caso di particolare disagio economico e sociale il contribuente, prima dell'inizio della riscossione coattiva, può richiedere lo spostamento del termine di pagamento delle rate o una maggior rateizzazione.

Art. 24. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale;

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 25. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 31, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Il contribuente titolare di un credito tributario nei confronti del Comune, può richiedere di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Tari mediante compensazione del credito. L'istanza deve essere presentata prima della scadenza del termine per il pagamento.

4. Il comune non procede all'accertamento e alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 , con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta

violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296 del 2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 12,00 per anno d'imposta.

Art. 26. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 27 Diritto di interpello

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione della Tari, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

1. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

2. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 28. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 128 del 17/07/2020

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti (Tari).

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di luglio in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Pres.	Ass.
Alfano Enzo	Sindaco	X	
Virzì Biagio	Assessore	X	
Foscari Filippo	Assessore	X	
Oddo Maurizio	Assessore		X
Barresi Irene	Assessore	X	
Cappadonna Manuela	Assessore		X
Parrino Giovanni	Assessore	X	

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Mazzara .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

VISTO l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 738, della Legge 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU);

Dato atto che la TARI

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n.211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 504/1992 (comma 666);

RAVVISATA, per quanto sopraesposto, l'opportunità di predisporre un nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti (Tari) a decorrere dall'anno 2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2017, nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'imposta;

Considerato, altresì, che spetta al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento per la applicazione della tassa sui rifiuti - TARI

- l'art. 57 bis del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella legge 19 dicembre 2019, n.157 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ha previsto con riferimento alla TARI una espressa deroga a quanto stabilito dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e in dettaglio ha stabilito che *“All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni...«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»”*
- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in legge n. 27 del 24.04.2020 ha differito l'approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 che differisce i termini di approvazione del bilancio di previsione al 31.07.2020;

VISTO l'art. 138 del D.L. 34/2020;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- 1)** di proporre al Consiglio Comunale, quale Organo competente, l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2)** di dare atto che il Regolamento produrrà i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, della Legge 212/2000 ed ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, dal 1° gennaio 2020;
- 3)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 4)** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Biagio Virzi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rosalia Mazzara

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91
Castelvetro, li 17/07/2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rosalia Mazzara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE:

IX Direzione - TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti (Tari).

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale il 17/07/2020

con deliberazione n. 128

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

- SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
 Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrative esprime parere: Favorevole

Data 07/07/2020

IL RESPONSABILE
 (Dott. Michele Grimaldi)
 F.to Michele Grimaldi

Li 07/07/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Rosaria Seidita

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 16/07/2020

IL RESPONSABILE
 (Dott. Andrea Antonino Di Como)
 F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. _____

AL CAP. _____ **IPR N.** _____

Data, _____

IL RESPONSABILE

Il Responsabile della Direzione

Ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di conflitto di interessi.

VISTO l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 738, della Legge 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU);

DATO ATTO CHE LA TARI

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n.211/2011);

- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 504/1992 (comma 666);

RAVVISATA, per quanto sopraesposto, l'opportunità di predisporre un nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti (Tari) a decorrere dall'anno 2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2017, nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'imposta;

CONSIDERATO, altresì, che spetta al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento per la applicazione della tassa sui rifiuti - TARI

- l'art. 57 bis del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella legge 19 dicembre 2019, n.157 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ha previsto con riferimento alla TARI una espressa deroga a quanto stabilito dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e in dettaglio ha stabilito che *“All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni...«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»”*

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17.03.2020 convertito in legge n. 27 del 24.04.2020 ha differito l'approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 che differisce i termini di approvazione del bilancio di previsione al 31.07.2020;

VISTO l'art. 138 del D.L. 34/2020;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

Alla Giunta Municipale

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- 1) di proporre al Consiglio Comunale, quale Organo competente, l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il Regolamento produrrà i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, della Legge 212/2000 ed ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, dal 1° gennaio 2020;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

Il Responsabile della Direzione

(Dott. Michele Grimaldi)

F.to Michele Grimaldi



Comune di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Collegio dei Revisori

Inviata a mezzo PEC:

Al Segretario Generale del Comune
Al Responsabile del Servizio Finanziario

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

Verbale n. 12 del 23 luglio 2020

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale inerente: "Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti (Tari)".

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del superiore Ente:

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto richiamata, trasmessa, a mezzo PEC, in data 21/07/2020, per l'acquisizione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) p. 7, del Tuel, nonché la documentazione allegata;

Visto:

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27,12.2013 n. 147 con il quale è stato differito, dal 31.0^2020 al 30,06,2020, a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante: "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 70 de; 17 marzo 2020). il termine per approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- l'art. 138 del Decreto Rilancio il quale contiene disposizioni ai fini dell'allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 previsto per il 31 luglio 2020;

Visto il comma 5 del richiamato articolo 107 che ha previsto: *"I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654-683, della 27 dicembre 2013, approvare le tariffe della TARI e della tariffa complessiva adottata per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per il 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021"*;

Richiamata la deliberazione del 5 maggio 2020 158/2G20/R/RIF dell'AREA - Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche indifferenziati, urbani ed assimilati alla luce dell'emergenza da CODIO 19 con cui vengono stabilite le modalità per ridurre il peso della TARI a particolari tipologie di utenti danneggiati dalla suddetta emergenza epidemiologica;

Richiamato l'art. 52 (Potestà regolamentare generale delle provincie e dei comuni) del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (GU Serie Generale n.298 del 23-12-1997 - Suppl. Ordinario n. 252) che, testualmente, recita: *"Le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*,

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1, comma 738. della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che, testualmente, recita: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative all'altassa sui rifiuti (TARI): l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

Dato atto che la TARI:

- è applicata in sostituzione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III (TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI) del D. Lgs. n. 507/1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale");

assume natura tributaria;

- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
 - * comma 653 — A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard".
 - * comma 654 - "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente":
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 (comma 666 legge n. 147 del 27/12/2013);

Ravvisata l'opportunità di predisporre un nuovo Regolamento per l'applicazione della Tari a decorrere dall'anno 2020, che tenga conto di quanto disciplinato dalla L. n. 147 del 27/12/2017;

Visti:

- l'art. 57 bis *{Disciplina della TARI, Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico}* del D. L. 26/10/2019, n. 124 *{Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili}*, convenuto nella Legge 19/12/2019 n. 157 *{Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili}*;
- l'art. 107, co. 2, del D. L. r. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella L. n. 27 del 24/04/2020;

Vista ed esaminata la deliberazione di G. M. n. 128 del 17/07/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti (Tari)";

Visto il regolamento Tari Allegato, che consta di n. 28 articoli, numerati progressivamente dal n. 1 *(Oggetto del Regolamento)* al n. 28 *(entrata in vigore ed abrogazioni)*;

Preso atto che con l'approvazione del Regolamento in esame vengono rispettate le condizioni di legge in materia e garantita, con l'approvazione delle tariffe nei limiti consentiti, l'integrale copertura del costo del servizio;

Valutate le motivazioni adottate nel corpo della proposta di deliberazione *de qua*;

Visti:

> il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 materia di funzioni dell'Organo di Revisione;

- > il Decreto Legislativo 23.06.2011 n.118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ad integrazioni;
- > il Decreto Legislativo 10.08.2014 n.126: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- > i nuovi principi contabili generali ed applicati;
- > lo statuto dell'Ente ed il regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, rispettivamente, dal Responsabile della IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA -Tributi, Dr. M. Grimaldi, e dal funzionario responsabile della DIREZIONE VIII, Dr. A. A. Di Como, ai sensi degli articoli 49 -1 comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

esprime,

per quanto di competenza, **parere favorevole** alla superiore proposta di deliberazione.

Raccomanda:

- > il rispetto dei termini e delle condizioni poste dai provvedimenti legislativi richiamati nel corpo della proposta deliberativa;
- > il rispetto del principio della copertura integrale del costo del Servizio di igiene ambientale che va assicurato con la determinazione delle aliquote del tributo.

Rammenta:

1. che la deliberazione de qua sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF e che, affini della pubblicazione, l'Ente è tenuta a inserire la delibera, entro i termini, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale:
2. che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente

f.to Prof. Giuseppe Pedalino f.to Dott. M. Salvatore Dilena f.to Dott. Carmelo Marisca



Città di Castelvetro

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE VIII - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, GESTIONE
DELLE RISORSE E PATRIMONIO

Piazza Umberto I, n. 5 91022 Castelvetro (TP)
Tel. 0924/909237 Telefax 0924/932470
C.F. 81001210814- P.I. 00296480817

OGGETTO: proposte di deliberazioni consiliari aventi ad oggetto "Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)" e "Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) Approvazione piano economico-finanziario e tariffe per l'anno 2020".

Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDE

Con la presente per rappresentare che, a seguito della recentissima modifica normativa intervenuta con l'entrata in vigore della Legge 17 luglio 2020, n. 77 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* è stato modificato l'art 107 del D.L. 18/2020, pertanto, il termine per l'approvazione delle deliberazioni in oggetto è prorogato al 30 settembre 2020.

Il Responsabile della VIII Direzione
F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

Protocollo Generale n. del Protocollo di Settore n. 31 del 28.07.2020

All. E

Il presente regolamento è stato redatto dall'Ufficio Tributi, con abnegazione e zelo.

Oggi si ha un regolamento dove viene prevista l'applicazione della tariffa Tari in tutte le sue definizioni, in conformità al Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani.

Il Piano Economico Finanziario è stato realizzato con il cosiddetto apertura di "METODO ARERA", al fine di rappresentare i dati economici con riferimento alla parte fissa, e anche a quella variabile. Il totale dei costi sia variabile che fissi, hanno l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio.

In questo regolamento, si sono previste riduzioni sulle dimore saltuarie, anche per coloro che risiedono in altri comuni, e all'estero.

Riduzioni per le nuove attività artigianali, e commerciali, considerate importanti in questo momento data l'emergenza covid.

Dichiaro altresì che gli uffici della VI direzione e principalmente quella IX ha sono stati determinanti e precisi nel fornire dati relativi ai costi secondo le leggi vigenti.

Ritenendomi soddisfatto voto Sì alla delibera!!!

Gruppo Ricominciamo Insieme

F.to Cons. Rag. Francesco Casablanca

CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 23/09/2020

OGGETTO: "Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)"

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	COGNOME E NOME	PREF.	SI	NO
1	MARTIRE Calogero	ART. 3, COMMA7, L.R. 17/2016		X
2	Vincenza VIOLA	786		X
3	Salvatore STUPPIA	578		X
4	CURIALE Giuseppe	561	X	
5	Angela Mandina	471	X	
6	Patrick CIRRINCIONE	443	X	
7	Filippo FOSCARI	440	X	
8	Monica DI BELLA	393	X	
9	Ignazio MALTESE	365		X
10	Marco CAMPAGNA	364	X	
11	Rosalia MILAZZO	357		X
12	Francesco CASABLANCA	286	X	
13	Angelina ABRIGNANI	264		X
14	Marcello Craparotta	248	X	
15	Rossana DITTA	243		X
16	Antonio MANUZZA	225	X	
17	Biagio VIRZI'	179	X	
18	Antonio GIANCANA	159	X	
19	Gaetano CALDARERA	108	X	
20	Giuseppa COPPOLA	106		X
21	Maurizio BONASORO	84	X	
22	Anna Maria LIVRERI	76		Assente
23	Anna CORLETO	67	X	
24	Francesco VENTO	66	X	
			15 SI	8 NO

CITTA' DI CASTELVETRANO

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 23/09/2020

OGGETTO: IMMEDIATA ESECUTIVITA' - Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

N.	COGNOME E NOME	PREF.	SI	NO
1	MARTIRE Calogero	ART. 3, COMMA7, L.R. 17/2016	X	
2	Vincenza VIOLA	786	X	
3	Salvatore STUPPIA	578	X	
4	CURIALE Giuseppe	561	X	
5	Angela Mandina	471	X	
6	Patrick CIRRINCIONE	443	X	
7	Filippo FOSCARI	440	X	
8	Monica DI BELLA	393	X	
9	Ignazio MALTESE	365	X	
10	Marco CAMPAGNA	364	X	
11	Rosalia MILAZZO	357	X	
12	Francesco CASABLANCA	286	X	
13	Angelina ABRIGNANI	264	X	
14	Marcello Craparotta	248	X	
15	Rossana DITTA	243	X	
16	Antonio MANUZZA	225	X	
17	Biagio VIRZI'	179	X	
18	Antonio GIANCANA	159	X	
19	Gaetano CALDARERA	108	X	
20	Giuseppa COPPOLA	106	X	
21	Maurizio BONASORO	84	X	
22	Anna Maria LIVRERI	76		Assente
23	Anna CORLETO	67	X	
24	Francesco VENTO	66	X	
			23 SI	1 Assente